



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 1 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°20/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 20/SP/2014 del 03.10.2014 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica, redatto presso gli Uffici del S.I.A.N., dai T.d.P. Dott. Antonino FRASCA e Dott. Vincenzo DIAMANTE, relativo all'accertamento effettuato nello stesso giorno, alle ore 10,45, presso la ditta "Associazione Semplice Produttori Agricoli Landolina", sita a Scicli, C.da Currumeli;

Visto che legale rappresentante della ditta sopra generalizzata è il Sig. TIMPERANZA Giuseppe, nato a Scicli il 29.12.1967 ed ivi residente in C/da Currumeli, territorio di Scicli(RG), che è stato presente all'atto dell'ispezione, quale Amministratore Unico e non ha inteso dichiarare nulla;

Atteso che a carico del Sig. TIMPERANZA Giuseppe, nella qualità di rappresentante legale della ditta di produzione primaria "Associazione Semplice Produttori Agricoli Landolina", è stata accertata la violazione di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193, sanzionata dallo stesso, per **svolgere l'attività senza essere in possesso della registrazione DIA prevista dall'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00, **pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta, oltre €. 8,60 per spese di procedimento, per un totale di **€. 3.008,60;**

Atteso' che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandata A.R. il 31.10.2014 al trasgressore, Sig. TIMPERANZA Giuseppe, nella qualità, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.008,60, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati presso l'ASP di Ragusa, Autorità Amministrativa competente, dal Sig. TIMPERANZA Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Semplice Agricola "LANDOLINA" sita a Scicli, in C/da Currumeli ed acquisita con nota prot. n.° E – 0024182 del 05.12.2014;

Viste le controdeduzioni a firma dei Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. U.O.T. di Modica Dott. Frasca Antonino e Dott. Diamante Vincenzo ed i documenti allegati, prot. n° 4311/SIAN del 17.12.2014;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. CICERO Giuseppe nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

la violazione contestata, e cioè la mancanza della DIA al momento dell'accertamento, è stata sostanzialmente ammessa dal trasgressore negli scritti difensivi che tuttavia sostiene di essere "*caduto nell'illecito senza sua colpa non essendo stato mai invitato in tutti gli accertamenti precedenti dalle Autorità di Polizia*"... "*a munirsi della registrazione di cui al Regolamento CE 852/2004*..."

Tale errore non può ritenersi incolpevole e, pertanto, scusabile ai sensi della giurisprudenza richiamata negli scritti difensivi (Cass. Sez. Lavoro 12.07.2010, n.° 16320) perché il trasgressore non aveva ricevuto nessuna assicurazione sulla legittimità delle proprie convinzioni che, usando la normale diligenza, potevano essere verificate presso gli uffici competenti dell'ASP.

La esibizione tardiva della dichiarazione DIA non assume rilievo sanzionatorio atteso che si tratta di prescrizione al fine di accertare il possesso della DIA non esibita al momento dell'accertamento. In ogni termine è da ritenere ordinatorio.

Si ritiene di poter applicare la sanzione nella misura minima non risultando agli atti precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. TIMPERANZA Giuseppe, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (*euromillecinquecento/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**) oltre le spese di procedimento;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.566,00 (euromillecinquecentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.





Il presente atto va notificato:

- al Sig. **TIMPERANZA Giuseppe**, nato a **SCICLI** il **29.12.1967** ed ivi residente in **C/da Currumeli** in qualità di rappresentante legale dell' "*Associazione Semplice Produttori Agricoli Landolina*";
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

2 GEN. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



